

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Camera Penale di Napoli Nord

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del CSM datata 26 marzo 2020;

Considerato che l'art. 83 del D.L. nr. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”;

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera assunta in data 26 marzo 2020, integralmente sostitutiva di quelle licenziate in data 5 ed 11 marzo 2020 citate – ha ritenuto l'opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici linee guida sia per la gestione della prima fase (che, allo stato, termina al 15 aprile 2020), che per la gestione della seconda fase (che decorre dal 16 aprile 2020);

Considerato che, tra le altre indicazioni, il CSM, “*per assicurare le finalità di cui al comma 6*” dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, quanto alla trattazione delle udienze indifferibili ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. citato ha ritenuto opportuno fornire: raccomandazioni e indicazioni quanto allo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA; raccomandazioni e indicazioni quanto alla stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo;

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di assumere i provvedimenti di cui all'art. 83, commi 5) e 6) del D.L. n. 18/2020 per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici;



Rilevato che il Consiglio Superiore, con la medesima delibera, ha invitato i RID e i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Napoli Nord hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al GIP;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

L'udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia

1. Ove possibile, le udienze/gli interrogatori di garanzia con detenuti in carcere saranno tenuti in videocollegamento, anche mediante gli applicativi indicati dalla DGSIA. In via prioritaria, il gip può procedere alle relative attività mediante videoconferenza; può procedere con TEAMS o con l'altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla DGSIA, in caso di indisponibilità del sistema MICROSOFT TEAMS;
2. L'arrestato/fermato/interrogato, detenuto in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario, ove l'Istituto sia dotato della strumentazione tecnica idonea a consentire il collegamento da remoto con gli applicativi indicati dalla DGSIA;
3. E' in facoltà del difensore partecipare all'udienza/all'interrogatorio di garanzia da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare all'udienza dal carcere ove si trova recluso l'assistito, oppure in Tribunale, dove sono stati allocati pc abilitati al collegamento da remoto con i suddetti applicativi per tutte le parti del processo. Il pubblico ministero può partecipare da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio di Procura; ovvero nei locali del Tribunale.
4. In tribunale è presente il cancelliere che provvederà alla verbalizzazione; presso la sala della Casa circondariale è allocato un pc con la medesima abilitazione e sono presenti il detenuto e un agente della polizia penitenziaria che fungerà da assistente del giudice e provvederà alla generalizzazione dell'arrestato o del fermato;
5. Il sistema, una volta attivato, permetterà la contestuale visibilità tra tutte le parti e la possibilità per ciascuno di ascoltare e dialogare con gli altri partecipanti; il difensore potrà - tramite apparecchio telefonico o con i suddetti programmi - interloquire con il proprio assistito in via riservata sia prima che durante l'udienza; all'esito dell'udienza, il verbale, redatto dal cancelliere, sarà riletto ad alta voce e sottoposto all'approvazione del detenuto, di cui darà atto l'agente presente in carcere;
6. Il difensore, il giorno della fissazione, avrà cura di comunicare all'Ufficio GIP se vuole partecipare all'udienza/interrogatorio di garanzia con collegamento da remoto via Teams dal proprio Studio professionale. In mancanza di detta comunicazione, si intenderà la volontà del difensore di volersi recare presso la Struttura giudiziaria e/o presso il carcere,



- per partecipare, in videoconferenza o con i collegamenti da remoto, alla udienza o all'interrogatorio di garanzia;
7. Laddove volesse partecipare dal proprio Studio professionale, il difensore avrà cura altresì:
1) di indicare un indirizzo di posta elettronica attivo per essere invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto; 2) di munirsi della relativa strumentazione tecnica (es. pc o cellulare, cuffiette, altro); 3) di effettuare una verifica, il giorno prima dell'udienza/atto, del regolare funzionamento della di lui strumentazione tecnica, attivando in concreto il collegamento remoto con il magistrato o con la cancelleria;
 8. Allo stesso modo il carcere ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza;
 9. L'ufficio GIP a tal punto avvertirà le parti, anche telefonicamente, della fissazione dell'udienza e delle modalità di collegamento, del giorno e dell'orario;
 10. Gli atti e l'ordinanza, se richiesti dal difensore, saranno trasmessi allo stesso via mail, previo versamento dei diritti di cancelleria nelle forme previste per il settore civile, e cioè con la trasmissione della istanza del difensore, via mail, con la copia dei diritti applicata e impegno a depositare l'originale al termine della fase emergenziale;
 11. Il giorno dell'udienza, il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare;
 12. La difesa si impegna altresì a garantire l'immediato raggiungimento del tribunale, compatibilmente con i tempi necessari per coprire il percorso, in caso di malfunzionamento constatato dal giudice e dal difensore stesso del sistema di collegamento da remoto nel giorno dell'udienza/atto per consentire il suo espletamento nei termini;
 13. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.);
 14. Il cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma II, c.p.p.;
 15. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica.

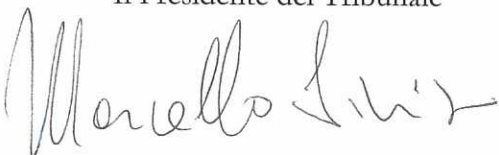
Si stabilisce l'operatività del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza, così come previsto dai provvedimenti normativi emessi in materia.

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Il presente protocollo integra il protocollo stipulato dall'ufficio GIP in data 10 marzo 2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario.

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente della sezione GIP/GUP


Autob. nell'atto 21

- per partecipare, in videoconferenza o con i collegamenti da remoto, alla udienza o all'interrogatorio di garanzia;
7. Laddove volesse partecipare dal proprio Studio professionale, il difensore avrà cura altresì:
1) di indicare un indirizzo di posta elettronica attivo per essere invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto; 2) di munirsi della relativa strumentazione tecnica (es. pc o cellulare, cuffiette, altro); 3) di effettuare una verifica, il giorno prima dell'udienza/atto, del regolare funzionamento della di lui strumentazione tecnica, attivando in concreto il collegamento remoto con il magistrato o con la cancelleria;
 8. Allo stesso modo il carcere ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza;
 9. L'ufficio GIP a tal punto avvertirà le parti, anche telefonicamente, della fissazione dell'udienza e delle modalità di collegamento, del giorno e dell'orario;
 10. Gli atti e l'ordinanza, se richiesti dal difensore, saranno trasmessi allo stesso via mail, previo versamento dei diritti di cancelleria nelle forme previste per il settore civile, e cioè con la trasmissione della istanza del difensore, via mail, con la copia dei diritti applicata e impegno a depositare l'originale al termine della fase emergenziale;
 11. Il giorno dell'udienza, il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare;
 12. La difesa si impegna altresì a garantire l'immediato raggiungimento del tribunale, compatibilmente con i tempi necessari per coprire il percorso, in caso di malfunzionamento constatato dal giudice e dal difensore stesso del sistema di collegamento da remoto nel giorno dell'udienza/atto per consentire il suo espletamento nei termini;
 13. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.);
 14. Il cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma II, c.p.p.;
 15. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza, così come previsto dai provvedimenti normativi emessi in materia.

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Il presente protocollo integra il protocollo stipulato dall'ufficio Gip in data 10 marzo 2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario.

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Gianfranco Mellerio

MALLARDO GIA
2020.04.09 11:15:28
Signer:
CN=MALLARDO GIANFRANCO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI
2.5.4.97=VATIT-500135906
Public key:
RSA/2048 bits

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Napoli Nord

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Camera Penale di Napoli Nord

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del CSM datata 26 marzo 2020;

Considerato che l'art. 83 del D.L. nr. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”;

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera assunta in data 26 marzo 2020, integralmente sostitutiva di quelle licenziate in data 5 ed 11 marzo 2020 citate – ha ritenuto l'opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici linee guida sia per la gestione della prima fase (che, allo stato, termina al 15 aprile 2020), che per la gestione della seconda fase (che decorre dal 16 aprile 2020);

Considerato che, tra le altre indicazioni, il CSM, “*per assicurare le finalità di cui al comma 6*” dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, quanto alla trattazione delle udienze indifferibili ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. citato ha ritenuto opportuno fornire: raccomandazioni e indicazioni quanto allo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA; raccomandazioni e indicazioni quanto alla stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo;

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di assumere i provvedimenti di cui all'art. 83, commi 5) e 6) del D.L. n. 18/2020 per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici;